



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3096/2025

Oggetto: IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA PER ATTIVITÀ DI FALEGNAMERIA SITA NEL CARCERE CIRCONDARIALE DI MARASSI IN PIAZZALE MARASSI 2 – 9, GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO.

In data 04/11/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

acustico”;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40620 del 07.07.2025 IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha fatto pervenire, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per una attività di falegnameria da svolgersi presso il Carcere Circondariale di Genova, Piazzale Marassi 2;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40857 del 08.07.2025 il Comune di Genova, per il comparto acustica, ha confermato che la Cooperativa è dotata di Nulla Osta Acustico reso in Dichiarazione Sostitutiva con pratica n. 124006 - ID n. 95009210105_1913 del 10.06.2025;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, con nota protocollo n. 42223 del 14.07.2025 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ed ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese; con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43629 del 18.07.2025 la ASL 3 Genovese ha chiesto alla Cooperativa il pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43685 del 18.07.2025 la Cooperativa ha trasmesso l'attestazione del pagamento richiesto da ASL 3 Genovese.

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 51317 del 27.08.2025 la ASL 3 Genovese ha richiesto integrazioni in merito alla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e alla planimetria dei locali;

Dato atto che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55140 del 16.09.2025 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico edilizio, a condizione che l'attività risulti *“unicamente a supporto della casa circondariale”* e *“riconducibile alla funzione “industria e artigianato - lettera A”, a sua volta assimilabile a connettivo urbano e quindi pienamente compatibile con l'abitato, qualora finalizzata alla “Produzione di oggetti in legno (mobili, botti... e simili) o prodotti semifiniti a base di legno, con utilizzo giornaliero*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg, con eventuale utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g...";

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 57846 del 29.09.2025 il Comune di Genova, per il comparto acustica, ha confermato il proprio parere favorevole richiamando quanto già precedentemente espresso con nota assunta protocollo con n. 40857 e le prescrizioni già contenute nel N.O.A.;

con nota assunta a protocollo con n. 65626 del 03.11.2025 la ASL 3 Genovese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole;

Rilevato che

le attività previste nel ciclo produttivo (produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno; utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g; verniciatura con applicazione a pennello o a rullo di prodotti a base di acqua con consumo inferiore a 250 kg/anno di prodotti) risultano progettate secondo i requisiti tecnico costruttivi e gestionali indicati ai punti 5.1, 5.8 e 5.11 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020;

l'attività di verniciatura è prevista esclusivamente a pennello o rullo e con consumi inferiori a 250 kg/anno di prodotti vernicianti;

i macchinari utilizzati per l'attività di falegnameria, che potrà ricomprendere legni duri e potenzialmente cancerogeni, sono dotati di sistema di captazione e convogliamento in esterno delle polveri;

l'unica macchina non collegata al sistema di aspirazione centralizzato (carteggiatrice) è comunque dotata di proprio aspiratore e filtro a sacco per l'abbattimento delle polveri;

Ritenuto che

l'attività di falegnameria debba essere svolta con gli impianti di aspirazione e abbattimento sempre perfettamente funzionanti, con una regolare manutenzione dei macchinari e degli impianti ed in presenza di idonei ricambi d'aria dei locali;

la nuova emissione E1 debba essere sottoposta a collaudo analitico per la verifica dei parametri di progetto;

per l'emissione E1 debba essere applicato un valore limite di 10 mg/Nm³ per il parametro polveri, in uniformità agli indirizzi tecnici dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali indicati al punto 5.11 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020;

l'eventuale monitoraggio periodico dell'emissione E1 sia valutato sulla base degli esiti del collaudo analitico;

lo svolgimento delle attività di incollaggio e di verniciatura, per i consumi e la tipologia di prodotti incollanti e vernicianti previsti, sia assentibile in presenza di idonei ricambi d'aria dei locali;

la Società debba annotare su un registro, da far preventivamente vidimare alla Città Metropolitana di Genova, i quantitativi di materie prime utilizzate nell'anno solare;

Preso atto che

in data 04.11.2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

fascicolo informatico con protocollo n. 66120, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Rilevato che dalla suddetta relazione tecnica e dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, si evince che il ciclo produttivo è quello descritto in Allegato 1 al presente atto;

Preso atto che in data 11.07.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata il 14.07.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 12.06.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a 600,00 €;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 66120 del 04.11.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per l'attività di falegnameria prevista presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in Piazzale Marassi 2, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, sulla base della istruttoria favorevole da parte dell'ufficio competente, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare al LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività di falegnameria prevista presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in Piazzale Marassi 2, nel Comune di Genova, così come rappresentata in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse e contenuto in Allegato 2 al presente atto;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ambientale del 07.07.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**